**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma generica da Manuele Bertoli per il Gruppo socialista "Per una soluzione equa del problema del conflitto di interesse"**

del 20 febbraio 2006

L'art. 54 cpv. 2 Cost. cant. prevede che la carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale. Il cpv. 3 della stessa norma lascia alla legge l’incombenza di prevedere le eccezioni. Una simile regola, particolarmente rigida e formalista poiché tocca il diritto di accesso ad una carica elettiva, non si ritrova nel nostro ordinamento giuridico per nessun altra categoria di persone, nemmeno per i membri o i dirigenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici cantonali.

Lo scorso 28 settembre il Gran Consiglio, pronunciandosi su un’iniziativa parlamentare elaborata che sollevava la questione del conflitto di interessi, ha accolto un rapporto che mette l’accento sulla differenza stridente tra la rigida incompatibilità con la carica di deputato per gli impiegati pubblici salariati cantonali e l’assenza di qualsiasi impedimento di accesso alla carica per altre categorie di deputati.

A parere dei sottoscritti, ridotta ai suoi minimi termini, la complessa questione del conflitto d’interesse per i membri del legislativo ha sostanzialmente un solo obiettivo: trovare regole che evitino che una persona che ha un interesse diretto su un oggetto sottoposto ad una decisione del Parlamento possa pronunciarsi sullo stesso. Secondo questa definizione non si troverebbe quindi in conflitto il deputato che ha un interesse solo indiretto sull’oggetto in discussione, il deputato che, pur avendo un interesse diretto, partecipa alla discussione senza votare e il deputato che ha un interesse diretto su altri oggetti di competenza del Parlamento, non su quello in discussione.

È innegabile che di principio il potenziale conflitto d’interesse per i deputati nasce solo oggetto per oggetto e che praticamente mai esso si estende all’insieme dell’attività parlamentare. Per queste ragioni la sanzione dell’inaccessibilità della carica per certe categorie di cittadini, quindi l’impossibilità per essi di discutere e votare su tutti gli oggetti sottoposti al dibattito parlamentare e non solo su quelli problematici dal profilo dell’interesse personale, deve essere usata con estrema parsimonia. Una sanzione che oltretutto arrischia fortemente di creare più problemi di quanti non ne risolva, poiché voler imporre l’incompatibilità di carica a tutti i casi di possibile conflitto d’interesse risulta praticamente impossibile e quindi si corre il rischio, regolamentando parzialmente la materia, di introdurre nuove discriminazioni. Le relazioni giuridiche tra il deputato in conflitto d’interesse e l’oggetto sottoposto a decisione parlamentare sono infatti molteplici. A titolo di esempio si rileva che il conflitto potrebbe nascere per questioni di parentela, di professione (notaio, fornitore di prestazioni sanitarie per un ente pubblico o riconosciute nell’ambito di una pianificazione pubblica, avvocato rappresentante una persona giuridica o fisica toccata dal provvedimento in discussione ecc.), di contratto di diritto privato (contratto di lavoro, di mandato, di appalto, di servizio ecc.), per ragioni di funzione (dirigente di ente di diritto pubblico, dirigente di ente di diritto privato concessionario, dirigente di ente di diritto privato sussidiato, dirigente di organizzazione di categoria con forti relazioni con l’ente pubblico ecc.).

Meglio allora limitare allo stretto indispensabile tutti gli impedimenti formali di accesso alla carica di deputato e puntare su chiare regole che obblighino i deputati a rendere pubblici i loro interessi e che impediscano loro, se interessati, di votare (ev. di partecipare alla discussione). Impedimenti limitati quindi, ma anche equi, basati sul potenziale grado di conflittualità, non sulla forma del rapporto giuridico tra persona interessata e Stato. Una situazione oggi non soddisfacente, che impedisce attualmente ad un bidello scolastico di divenire deputato ma non lo vieta ad un dirigente di un ente pubblico cantonale.

Per queste ragioni e per fare un poco d’ordine nell’attuale normativa con la presente iniziativa si chiede una riforma costituzionale che modifichi l’attuale art. 54 cpv. 2 Cost. cant. come segue:

***La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico cantonale dirigente e con una funzione dirigenziale analoga parastatale.***

A questa nuova norma dovrà evidentemente far seguito una conseguente applicazione legislativa come pure un’applicazione rigorosa delle regole sull’astensione dal dibattito e dal voto da parte di deputati in conflitto d’interesse su singoli oggetti al vaglio del Gran Consiglio.

Manuele Bertoli

Per il Gruppo PS